

Versione anonimizzata

Traduzione

C-294/22 - 1

Causa C-294/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 maggio 2022

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

22 marzo 2022

Ricorrente:

Office français de protection des réfugiés et apatrides («OFPRA»)

Resistente:

SW

[OMISSIS] SW ha chiesto alla Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia) di annullare la decisione dell'11 ottobre 2019 con cui il direttore generale dell'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi, in prosieguo: l'«OFPRA») ha respinto la sua domanda di asilo e di riconoscergli lo status di rifugiato o, in subordine, di concedergli il beneficio della protezione sussidiaria.

Con decisione n. 20016437, 20005472 del 9 dicembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo) ha accolto la sua domanda e gli ha riconosciuto lo status di rifugiato.

In sede di impugnazione di detta decisione [OMISSIS], l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi ha chiesto al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia):

1°) di annullare tale decisione;

2°) di rinviare la causa dinanzi alla Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo).

L'OFPRA sostiene che la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo):

- non ha sufficientemente motivato la sua decisione ed è incorsa in un errore di diritto non avendo verificato se l'interessato fosse stato costretto a lasciare la zona operativa dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (in prosieguo: l'«UNRWA») a causa di minacce alla sua sicurezza;
- è incorsa in un errore di diritto ritenendo che l'impossibilità per l'UNRWA di finanziare un'assistenza sanitaria terziaria [N.d.T.: attrezzature e competenze altamente specializzate] adeguata allo stato di salute di un rifugiato palestinese costituisca un motivo di cessazione della protezione effettiva da parte di tale agenzia, che consente di rivendicare il beneficio dell'applicabilità della convenzione di Ginevra;
- è incorsa in un errore di diritto e ha snaturato i documenti del fascicolo ritenendo che l'UNRWA dovesse essere considerata non in grado di adempiere la propria missione di assistenza, quando invece l'assunzione degli oneri relativi all'assistenza sanitaria terziaria non fa parte di tale missione e non era stato dimostrato che l'interessato non potesse beneficiare di un trattamento adeguato in Libano.

[OMISSIS]

Considerando quanto segue:

1. Dai documenti del fascicolo sottoposto ai giudici di merito risulta che SW, di origine palestinese, è nato nel 1976 [OMISSIS] in Libano, dove ha vissuto fino a quando, nel febbraio 2019, ha lasciato tale paese ed è arrivato in Francia l'11 agosto 2019. Con decisione dell'11 ottobre 2019, il direttore generale dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'OFPRA ha presentato ricorso in cassazione contro la decisione del 9 dicembre 2020 con cui la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo) ha annullato tale decisione e riconosciuto a SW lo status di rifugiato.

2. Da un lato, ai sensi dell'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» è applicabile a chiunque, *«nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può*

o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». L'articolo 1, sezione D, di tale convenzione prevede tuttavia che: «La presente convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. / Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione».

3. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) è stata istituita con risoluzione n. 302 (IV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite [OMISSIS] dell'8 dicembre 1949 per fornire assistenza diretta ai «rifugiati palestinesi» che si trovano in uno qualsiasi degli Stati o dei territori rientranti nel suo campo d'azione geografico, ossia Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Ai sensi della risoluzione n. 74/83 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2019 relativa all'UNRWA, che ha prorogato il suo mandato fino al 30 giugno 2023, l'Agenzia opera «per il benessere, la protezione e lo sviluppo umano dei profughi palestinesi» e al fine di «provvedere ai loro bisogni essenziali in materia sanità, di educazione e di sussistenza». Dalle Istruzioni consolidate relative all'ammissibilità e alla registrazione adottate dall'UNRWA nel 2009 risulta che tali prestazioni sono erogate, da un lato, alle persone, registrate presso tale agenzia, che hanno risieduto abitualmente in Palestina tra il 1° giugno 1946 e il 15 maggio 1948 e che hanno perso il proprio alloggio e i propri mezzi di sussistenza a causa del conflitto del 1948, e ai loro discendenti, e, dall'altro, alle altre persone ammissibili di cui al punto B. della parte III di tali Istruzioni che ne fanno richiesta senza essere registrate dall'UNRWA. In considerazione della missione che le è stata assegnata, l'UNRWA deve essere considerata un'organizzazione delle Nazioni Unite, diversa dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che offre assistenza a tali persone, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 2.

4. Dalle disposizioni di cui al punto 2 risulta che la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 non è applicabile ad un rifugiato palestinese finché questo beneficia effettivamente dell'assistenza o della protezione dell'UNRWA, quale definita al punto precedente.

5. D'altra parte, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta: «Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se (...) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi

dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva».

6. Nella sentenza del 19 dicembre 2012, *Abed El Karem El Kott e a.*, C-364/11, EU:C:2012:826, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, ripreso in modo identico dalle suddette disposizioni della direttiva 2011/95/UE, «debba essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR “per qualsiasi motivo” riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà» e che «spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia». La Corte ha aggiunto che «ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA, il fatto di essere *ipso facto* “ammesso ai benefici [di tale] direttiva” implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato (...) e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente», sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili le cause di esclusione enunciate ai paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

7. Dalle statuizioni contenute nella decisione impugnata risulta che, per ritenere che SW potesse avvalersi automaticamente della qualifica di rifugiato, la Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo) ha ritenuto accertato che l'UNRWA si trovasse nell'incapacità di fornire all'interessato un accesso sufficiente all'assistenza sanitaria terziaria, che riguarda le malattie più gravi, e al medicinale da cui quest'ultimo dipende per la sua sopravvivenza e, quindi, di garantirgli condizioni di vita conformi alla propria missione di assistenza, al punto di porlo in uno stato di grave insicurezza personale tale da costringerlo a lasciare il Libano. L'OFPRA sostiene che la suddetta Corte abbia viziato di errori di diritto la propria decisione in quanto non ha verificato se l'interessato fosse stato costretto a lasciare l'area di operazione dell'UNRWA a causa di minacce alla sua sicurezza, ha ritenuto che l'impossibilità per l'UNRWA di finanziare un'assistenza sanitaria terziaria adeguata allo stato di salute di un rifugiato palestinese costituisca un motivo di cessazione della protezione effettiva da parte di tale agenzia, che consente di rivendicare l'applicabilità del beneficio

della convenzione di Ginevra e ha ritenuto altresì che l'UNRWA dovesse essere considerata non in grado di adempiere la propria missione di assistenza, quando invece l'assunzione degli oneri relativi all'assistenza sanitaria terziaria non fa parte di tale missione.

8. La risposta ai motivi d'impugnazione dedotti dipende dalla questione se, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale che autorizzano, a determinate condizioni, il soggiorno di uno straniero a causa del suo stato di salute e che, all'occorrenza, proteggono quest'ultimo da un provvedimento di allontanamento, le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE debbano essere interpretate nel senso che un rifugiato palestinese malato il quale, dopo essere ricorso effettivamente alla protezione o all'assistenza dell'UNRWA, lascia lo Stato o il territorio situato nella zona d'intervento di tale agenzia, nel quale aveva la residenza abituale, in ragione del fatto che lì non può avere un accesso sufficiente all'assistenza e alle cure che il suo stato di salute richiede e che tale mancanza di assistenza comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica, possa essere considerato trovarsi in uno stato personale di grave insicurezza e in una situazione in cui l'UNRWA non è in grado di garantirgli condizioni di vita conformi alla propria missione. In caso affermativo, occorre determinare quali siano i criteri, relativi per esempio alla gravità della malattia o al tipo di cure necessarie, che consentono di identificare una simile situazione.

9. Le questioni enunciate al punto 8 sono determinanti ai fini della soluzione della controversia di cui è investito il Conseil d'État (Consiglio di Stato) e presentano serie difficoltà sotto il profilo dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea. Occorre, pertanto, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, finché essa non si sia pronunciata sull'insieme di tali questioni, sospendere il procedimento di impugnazione promosso dall'OFPPRA.

DECIDE:

[OMISSIS] Il procedimento relativo all'impugnazione proposta dall'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi è sospeso finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulle seguenti questioni:

1° Se, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale che autorizzano, a determinate condizioni, il soggiorno di uno straniero per ragioni di salute e che, all'occorrenza, lo proteggono da un provvedimento di allontanamento, le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE debbano essere interpretate nel senso che un rifugiato palestinese malato il quale, dopo essere ricorso effettivamente alla protezione o all'assistenza dell'UNRWA, lascia lo Stato o il territorio situato nella zona d'intervento di tale agenzia, nel quale aveva la residenza abituale, in ragione del fatto che non può avere un accesso sufficiente all'assistenza e alle cure che il suo stato di salute richiede e che tale mancanza di assistenza comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua

integrità fisica, possa essere considerato trovarsi in uno stato personale di grave insicurezza e in una situazione in cui l'UNRWA non è in grado di garantirgli condizioni di vita conformi alla propria missione.

2° In caso affermativo, quali siano i criteri – relativi, per esempio, alla gravità della malattia o al tipo di cure necessarie – che consentono di identificare una simile situazione.

[firme] [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO